

OGGETTO: Servizio pulizia degli edifici comunali. Conclusione nuovo contratto in pendenza dell'esito della convenzione quadro per il servizio in questione a cura dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.).

PREMESSE

Il servizio di pulizia degli uffici comunali (Municipio, Scuole elementari, palestra, ambulatori e sale comunali) è stato svolto sino al 30 giugno u.sc. dalla Ditta Passer Rita con sede in Ton (Tn), giusto contratto rep. nr. 245 d.d. 13/06/2013 e successive proroghe, l'ultima concessa giusta propria delibera nr. 20 d.d. 27/03/2019.

Il servizio di pulizia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 del 14.10.2016 è stato classificato nell'ambito dei servizi ad elevata standardizzabilità di cui all'art. 36 ter 1, co. 4 e 5. L'art. 36 ter 1 co. 4 stabilisce: *"Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, [...], sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. [...]."* E il successivo co. 5 dispone: *"L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata."*

Vista la portata del predetto obbligo normativo, gli Uffici comunali hanno verificato l'attivazione da parte dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.) della convenzione quadro per il servizio in questione. La suddetta convenzione non è stata ancora attivata.

Il punto 13) del dispositivo della sopracitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 del 14.10.2016 stabilisce: *"di dare atto che fino alla stipulazione delle convenzioni [...], le singole amministrazioni potranno definire "contratti ponte" che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione"*.

Nelle more di messa a disposizione della convenzione APAC, si reputa di concludere un contratto annuale con Ditta di fiducia dell'Amministrazione comunale individuata nella Cooperativa IL LAVORO con sede in Bresimo (Tn) – Via Fontana Nuova nr. 5; resta inteso che qualora in corso di esecuzione del contratto, venga stipulata la convenzione quadro provinciale, scattano gli effetti risolutivi del contratto.

Alla Cooperativa di cui sopra è stato chiesto preventivo di spesa tenuto conto della periodicità degli interventi sui diversi edifici comunali (municipio, scuola elementare, palestra, biblioteca, sale frazionali, ambulatori e spazi accessori) previsti dal contratto scaduto, preventivo esteso alla fornitura dei materiali di consumo (sapone, salviette, carta igienica); detto preventivo è stato rivisto riducendo gli interventi in modo da allineare la spesa a quella precedente che non scontava l'Iva e con allegata nota d.d. 26.06.2019 ha dato la disponibilità allo svolgimento del servizio per anni 1 a partire dall'1 luglio 2019 alle condizioni indicate nella stessa nota, in atti. Il compenso ammonta ad annui € 23.650,00 oltre all'Iva 22% comprensivo dell'intervento estivo di ceratura dei pavimenti dell'edificio scolastico.

Nella definizione del rapporto contrattuale è stato considerato che:

- l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 così come convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 prevede per le amministrazioni

centrali e periferiche, il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica prevede che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (società pubblica con unico azionista il Ministero dell'Economia e delle Finanze), ovvero dalle centrali regionali/provinciali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- ai sensi dell'art. 21 della LP 23/1990 è ammesso per importi contrattuali inferiori a 46.400 euro provvedere a trattativa diretta;

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge dd. 13 agosto 2010, nr. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217.

Il Codice C.I.G. relativo al presente servizio della durata di 1 anno, è il seguente: **Z5B2919F67**__

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili".

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale nella versione vigente.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 187 del C.E.L.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di concludere per quanto in premessa esposto e a trattativa diretta, un nuovo contratto (cd. ponte ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 del 14.10.2016) per la pulizia degli edifici comunali (Municipio, Scuole elementari, palestra, ambulatori e sale comunali), con la Ditta Coop. Sociale IL LAVORO con sede in Bresimo (Tn) Cod. Fisc. 01611040229, per la durata di 1 anno ovvero a partire dall' 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 salvo anticipata risoluzione a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione quadro di cui alla stessa delibera della G.P. 1795/2016, contratto da perfezionare a cura del Segretario comunale, mediante ordine sul MEPAT;
2. di stabilire che la Ditta svolgerà il servizio alle seguenti condizioni contrattuali e operative:
 - il corrispettivo annuo ammonta a complessivi euro 23.650,00 oltre all'IVA 22% (euro 5.203,00) per complessivi euro 28.853,00; detto costo comprende la ceratura annuale dei

pavimenti dell'edificio scolastico e la fornitura dei materiali di consumo (salviette monouso, sapone liquido, carta igienica);

- la frequenza degli interventi di pulizia risulta dall'allegato programma;
 - il pagamento del compenso avverrà con cadenza semestrale dietro presentazione di regolare fattura elettronica firmata per regolarità dal tecnico comunale;
3. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e.i , la somma ivata di euro 28.853,00 relativa alle prestazioni in oggetto, imputandola ai seguenti capitoli di spesa:
- cap. 952 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2019-2021, per Euro 13.326,50 esigibili nel 2019 ed Euro 14.426,50 esigibili nel 2020
 - cap. 953 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2019-2021 per Euro 1.100, esigibili nel 2019
4. di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'impresa si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi; il Codice C.I.G. relativo al presente servizio è il seguente: n. Z5B2919F67;
5. di precisare che la ditta dovrà dichiarare di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Ton consultabile sul sito internet comunale al seguente link: <http://www.comune.ton.tn.it/Il-Comune/Trasparenza-Valutazione-e-Merito/Codice-Normedisciplinari>
6. ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto in essere, alle seguenti condizioni:
- previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora successivamente alla stipulazione del presente contratto, sia intervenuta la disponibilità di convenzioni Consip i cui parametri siano migliorativi, secondo il metodo di calcolo della sopracitata norma, rispetto a quelli del contratto stipulato;
 - la parte contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
- Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di recesso, la parte contraente avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite;
7. ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.1199; in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Considerata la necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio in parola a garanzia della salubrità-igiene degli ambienti di lavoro e non, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 della LR 2/2018.